Regolamento Assemblea dei Genitori di Gordola

Basi legali

Legge della scuola (1 febbraio 1990).

Regolamento di applicazione delle Legge della scuola (19 maggio 1992).

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (7 febbraio 1996).

Regolamento di applicazione della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (3 luglio 1996)

Art. 1 Composizione

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto di Gordola.

Art. 2 Compiti

L'Assemblea dei genitori:

- approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
- formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori;
- favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;
- esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- promuove momenti informativi per approfondire le tematiche legate alla vita scolastica;
- promuove occasioni educative per i genitori, finalizzate a favorire il loro coinvolgimento attivo;
- designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
- elegge il Comitato di rappresentanza.

Art. 3 Riunioni

L'assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico su convocazione del Comitato di rappresentanza.

Essa deve essere convocata almeno 20 giorni prima.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

I lavori assembleari sono diretti dal Comitato di rappresentanza.

Durante l'anno scolastico possono essere convocate altre assemblee su richiesta del Comitato di rappresentanza o di almeno 10 genitori.

Art. 4 Deliberazioni

L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il Comitato di rappresentanza.

Art. 5 Diritto di voto

Ogni detentore all'autorità parentale ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di figli che frequentano l'istituto.

Art. 6 Espressione di voto

Di regola il voto è espresso per alzata di mano. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Art. 7 Comitato di rappresentanza

Il Comitato di rappresentanza è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi.

Il Comitato di rappresentanza è composto da 5 a 9 membri.

Ogni ordine di scuola è rappresentato da almeno 2 membri.

I membri del Comitato di rappresentanza rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Art. 8 Elezioni del Comitato

Le candidature dei membri del Comitato di rappresentanza devono essere presentate all'assemblea di inizio anno scolastico.

I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno delle candidature

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si proceda ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità il Comitato di rappresentanza uscente procede all'estrazione a sorte.

Art. 9 Compiti del Comitato di rappresentanza

Il Comitato:

- attua le decisioni prese dall'Assemblea;
- formula proposte da sottoporre all'Assemblea;
- convoca le Assemblee;
- renda conto all'Assemblea dell'attività svolta;
- rappresenta i genitori verso terzi.

Approvato dall'Assemblea dei genitori del 22 ottobre 2024

Visto e approvato dall'Ispettorato del Locarnese e Valli

Data: 5.3.25

Firma: .....

isp. Daniele Milani

ISPETTORATO SCOLASTICO * Locarnese e Valli * DECS-SeSCo